

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Webinar

Safety e security nelle pubbliche manifestazioni.

La Circolare Piantedosi: analisi ed effetti applicativi

a cura di Miranda Corradi

11 settembre 2019



**Progettazione e gestione di pubblici spettacoli e trattenimenti:
cosa prevede la normativa?**



SPETTACOLI E TRATTENIMENTI:


- **art. 68 TULPS** - licenza / SCIA per svolgimento spettacoli
- **art. 69 TULPS** - licenza / SCIA per svolgimento intrattenimenti e attività di spettacolo viaggiante
- **art. 71 TULPS** - licenza / SCIA valide solo per il locale e per il tempo in esse indicati
- **art. 80 TULPS** - autorizzazione ricognitiva (art. 19 DPR 616/1977 e D.lgs 222/2016, allegato tab. «A») *“L'autorità di pubblica sicurezza **non può concedere** la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”*
- **Artt. 141, 141-bis, 142, 144 Regolamento TULPS** – composizione e compiti delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

D.Lgs 222/2016 «SCIA 2»

Art. 2. *Regimi amministrativi delle attività private*

co.1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata **tabella A**, che forma parte integrante del presente decreto, **si applica il regime amministrativo ivi indicato.**

- alle voci 78 e 79 **delinea le procedure necessarie per lo svolgimento di spettacoli all'aperto**
- alla voce 80 **quelle per l'attività di spettacolo in locali aperti al pubblico o in strutture destinate ad altre attività**
- alla voce 81 **delinea le procedure necessarie per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone**
- alla voce 82 **quelle per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone**



**nota Ministero dell'Interno
n.5020 del 1.04.2014**

- la dichiarazione di **agibilità ex art. 80 TULPS ha**, all'evidenza, **natura gestionale** e non può farsi rientrare tra gli atti di direzione e controllo riservati al vertice politico dell'ente; infatti l'art. 19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito "ai comuni" la relativa funzione, sul cui esercizio è poi intervenuta la legislazione a partire dalla legge n. 142/1990 intesa alla separazione tra sfera riservata agli organi di governo dell'ente e sfera riservata ai dirigenti".



SICUREZZA DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

Nel 2017:

SAFETY



SECURITY

**Circolare del Capo della Polizia
n.1991 del 07.06.2017**

**Circolare del Capo Dipartimento VVF
n.11464 del 19.06.2017**

**Circolare del Capo del Corpo Nazionale VVF.
n.11991 - 9925 del 20/07/2017**


**Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro
dell'Interno n.11001/110(10) del 28/07/2017**

Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017

IL *MODELLO ORGANIZZATIVO* DELINEATO PRESUPPONE LO SCRUPOLOSO **RISCONTRO DELLE GARANZIE DI SAFETY E DI SECURITY** NECESSARIAMENTE INTEGRATE, IN QUANTO **REQUISITI IMPRESCINDIBILI DI SICUREZZA**

SENZA I QUALI, PERTANTO, LE MANIFESTAZIONI NON POTRANNO AVER LUOGO, SIGNIFICANDO

CHE MAI RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO POTRANNO CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO, COMUNQUE, DI MANIFESTAZIONI CHE NON GARANTISCANO ADEGUATE MISURE DI SAFETY





Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/1/110/(10)

Roma, 18 luglio 2018

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Servizi di Prefettura

AOSTA

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

SEDE

**Modelli organizzativi e
procedurali per garantire alti
livelli di sicurezza in occasione
di **manifestazioni pubbliche****

**Direttiva 11001/1/110(10)
del 18/07/2018
del Capo di Gabinetto
del Ministro dell'Interno**

F.to IL CAPO DI GABINETTO
(Prefetto Matteo Piantedosi)

OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di **pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, **di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo.****

Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.

A tal fine, sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali, che hanno indotto a ritenere di dover superare talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale.



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

All'esito di tali approfondimenti, si reputa, pertanto, opportuno **impartire le seguenti indicazioni**

➤ **CHE TENGONO LUOGO DELLE PRECEDENTI**

➤ **intese a**

- **ridefinire alcuni passaggi procedurali**
- e a favorire, nell'ottica di un "approccio flessibile" alla gestione del rischio, la **migliore parametrizzazione delle misure cautelari** rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.





Ridefinizione dei passaggi procedurali

SAFETY



SECURITY

La direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018 distingue tra

**PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOTTOPOSTE
A REGIME AUTORIZZATORIO
(di qualsiasi tipo)**

Presentazione
istanza al Comune

**MANIFESTAZIONI
di cui agli artt. 18 e 25 del TULPS**

Presentazione
avviso al Questore

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

autorizzazione

Con riferimento

alle **PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME AUTORIZZATORIO**,

- l'iniziativa spetta all'**organizzatore**,
- che **invierà al Comune**, **con congruo anticipo** rispetto alla data dell'evento, **l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.**

Quindi **ISTANZA** al Comune **con congruo anticipo per tutte le manifestazioni di qualsiasi tipo**

- con documentazione (progetto, relazione tecnica, ecc.)
- e con piano di emergenza (misure di sicurezza)





NOTA DI INDIRIZZI
PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

Ottobre 2018

sottoposte a regime autorizzatorio da parte del Comune
(Applicazione Direttiva Piantedosi 18 luglio 2018)


L'Organizzatore di pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio da parte del Comune deve sempre preavvisare il Questore come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S.



Cioè, secondo l'ANCI, La Direttiva «dimentica» che sono sottoposte all'obbligo di preavviso ai sensi dell'art. 18 TULPS al Questore che le può vietare anche le manifestazioni tenute in luogo pubblico che devono essere autorizzate dal Comune :

Art. 18 TULPS co. 4. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

La direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018 distingue tra



quindi l'organizzatore deve



Comunicazioni e richieste

Pubblica manifestazione

Schema di Modulo



QUESTURA DI Al Signor Questore di (1)

Preavviso di pubblica manifestazione

ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. 773/01

Il sottoscritto / La sottoscritta

1° organizzatore	Cognome	Nome	Data di nascita
	Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
	Via /Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Tipo di documento
	Numero del documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio
	Nella qualità di _____		

2° organizzatore (eventuale)	Cognome	Nome	Data di nascita
	Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
	Via /Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Tipo di documento
	Numero del documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio
	Nella qualità di _____		

Comunica che in data (2) _____ dalle ore _____ alle ore _____

si terrà una (3) manifestazione/processione/corteo/sit-in presso _____

previsione numerica dei partecipanti _____

percorso (nel caso di processione o di corteo) _____

motivo della manifestazione _____

Dichiara, altresì, di avere richiesto il consenso scritto alla seguente Autorità _____

per l'occupazione temporanea del luogo interessato dalla manifestazione.

Data _____ Il dichiarante _____

(1) In relazione a pubbliche manifestazioni organizzate presso i Comuni della Provincia il presente preavviso può essere presentato presso il locale Commissariato di P.S. ovvero, nei Comuni in cui non sono presenti Uffici di Pubblica Sicurezza, presso la Stazione dei Carabinieri.

(2) Il preavviso deve pervenire almeno 3 giorni prima della manifestazione.

(3) Barrare la voce d'interesse.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Il/i signor/signori _____

ha/hanno presentato la comunicazione n° _____

Data _____ l'incaricato _____

La presente ricevuta costituisce avviso dell'inizio del procedimento amministrativo ai sensi della legge.

Comunicazioni e richieste



Pubblica manifestazione

I promotori ed i partecipanti devono tenere presente che:


- Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione.
- La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d'atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.).
- Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.

N.B. Le inosservanze di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni saranno punite ai sensi dell'art. 18 e successivi del T.U.L.P.S.

PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME AUTORIZZATORIO



• Ove si tratti di **eventi di pubblico spettacolo**, **il Comune**, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, **acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.**



• Nelle **altre ipotesi**, invece, **il Comune** potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, **indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.**

MA con capienza fino a 200 persone il Comune, dovrà acquisire la relazione tecnica di un professionista abilitato che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno e che sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 141 co.2 del Regolamento del TULPS (R.D. 635/1940)

Are con capienza fino a 200 persone



Are con capienza fino a 200 persone




***Aree con capienza
superiore a 200 persone***



***Aree con capienza
superiore a 200 persone***



La direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018 distingue tra





Pubblico spettacolo: Aspetti procedurali

1) Manifestazioni di Pubblico Spettacolo (ex art. 80 T.U.L.P.S.)

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dall'Art. 18 del T.U.L.P.S. **e richiedere (indicativamente almeno 20 gg prima dell'inizio della manifestazione), all'ufficio comunale preposto (SUAP), il rilascio della licenza (ex art. 80 T.U.L.P.S.) allegando la documentazione di rito, copia del preavviso inviato al Questore e relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare.**

Il SUAP, come da abituali prassi amministrative, interessa la Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in relazione alle competenze normative.

La Commissione (in sede di parere sul progetto), qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, ne informa la Prefettura a mezzo del suo Presidente .

La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza, sottopone l'argomento alle valutazioni del **Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica** che potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti ed impartire prescrizioni.

Il Comitato potrà anche valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare alle stesse Commissioni di Vigilanza, l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare da parte dell'Organizzatore.

La Commissione di Vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, verifica la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e assume le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.



Tipologie di Pubbliche Manifestazioni

2) Altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio (ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., O.S.P., L.R., ecc.)

- REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

- Art. 68

- Art. 69

- Manifestazioni semplificate dal c.d. Decreto Cultura, che ha introdotto la SCIA al posto dell'autorizzazione per le manifestazioni anche di pubblico spettacolo che cominciano e finiscono entro e non oltre una giornata solare.

- Occupazioni di suolo pubblico soggette al rilascio di concessione, trattasi ad esempio di mostre e/o allestimenti di varia natura senza attività di intrattenimento (vedi EXPO, puntata di Masterchef, Trenitalia).

- Mostre mercato.

(cioè fiere espositive sulla base della Legge regionale)



Altre manifestazioni: Aspetti procedurali

2) Altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio (ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., O.S.P., L.R., ecc.)

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S., **e richiedere** (almeno 20 gg prima dell'inizio della manifestazione), **all'ufficio comunale preposto (SUAP), il rilascio dell'atto autorizzativo allegando la documentazione di rito, copia del preavviso al Questore e relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare.**

Il Sindaco potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo riportante le misure proposte dall'organizzatore **eventualmente integrate dalle misure di sicurezza definite dal Questore nell'analisi del preavviso ricevuto, fatta salva la facoltà del Questore di vietare la manifestazione** ai sensi del comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 26, o interessare il **Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica** in relazione a tutti quegli eventi con peculiari condizioni di criticità. Le eventuali prescrizioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica verranno indicate dal Sindaco nel provvedimento autorizzativo.

Resta comunque la facoltà del Sindaco, prima del rilascio dell'autorizzazione, qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **di informarne la Prefettura**. La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza, sottopone l'argomento alle valutazioni del **Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica** che potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti e valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare all'organizzatore l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare e da riportare nel provvedimento autorizzativo.



Tipologie di Pubbliche Manifestazioni

Casi particolari di Manifestazioni di pubblico spettacolo ove, ad oggi, la normativa NON prevede il parere della Commissione

1. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Decreto legislativo 20 novembre 2016, n. 222 (autocertificazione di Tecnico abilitato)

2. Luoghi e spazi all'aperto di cui al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996

[...] le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza **non sono previste** in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico [...].

(Nota M.I. Prot. n. P529/409 sott. 44/B del 2/7/ 2003) (autocertificazione di Tecnico abilitato)

3. Manifestazioni fieristiche o similari

[...] i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

[...] il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo. *(nota M.I. Prot. n. P410/4109 sott. 51/d.2 del 28/6/2002)(la Commissione è competente solo per le attività di pubblico spettacolo all'interno, se presenti)*



Casi particolari: Aspetti procedurali

Casi particolari di Manifestazioni di pubblico spettacolo ove, ad oggi, la normativa NON prevede il parere della Commissione

Tali casi particolari si ritiene debbano seguire la procedura di cui al punto 2) Altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio (ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., O.S.P., L.R., ecc.). Cioè: L'Organizzatore

deve preavvisare il Questore, come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S., e richiedere (almeno 20 gg prima dell'inizio della manifestazione), all'ufficio comunale preposto (SUAP), il rilascio dell'atto autorizzativo allegando la documentazione di rito, copia del preavviso al Questore e relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare.

Il Sindaco potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo riportante le misure proposte dall'organizzatore **eventualmente integrate dalle misure di sicurezza definite dal Questore nell'analisi del preavviso ricevuto, fatta salva la facoltà del Questore di vietare la manifestazione** ai sensi del comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 26, o interessare il **Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica** in relazione a tutti quegli eventi con peculiari condizioni di criticità. Le eventuali prescrizioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica verranno indicate dal Sindaco nel provvedimento autorizzativo.

Resta comunque la facoltà del Sindaco, prima del rilascio dell'autorizzazione, qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, di informarne la Prefettura. ...

sia con spettacolo che senza spettacolo


anche se la manifestazione non presenta particolari criticità

l'organizzatore deve presentare

- **il progetto della manifestazione**
- **il piano di emergenza**

dai quali

- **si possa desumere che effettivamente la manifestazione non presenta particolari criticità**
- **si possano valutare e ritenere sufficienti le misure che si intendono adottare per la sicurezza del pubblico**



Nel caso di spettacolo, poi, anche in presenza di condizioni che ai fini antincendio consentano l'applicazione del titolo IX del DM 19/08/1996, (cioè senza parere della Commissione di Vigilanza o relazione asseverata di tecnico abilitato se è prevista una capienza inferiore a 200 persone) la sicurezza da verificare oggi ai sensi dell'art. 80 TULPS non può più essere solo quella antincendio

**PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME
AUTORIZZATORIO**

SENZA peculiari condizioni di criticità

**SENZA
SPETTACOLO**

CON SPETTACOLO
Con capienza
sino a 200 persone

CON SPETTACOLO
Sino a 200 persone
anche
in luoghi e spazi all'aperto
utilizzati occasionalmente
e privi di specifiche
attrezzature per lo
stazionamento del
pubblico, alle quali non si
applica il D.M.19/08/1996

CON SPETTACOLO
Con capienza
oltre 200 persone

Oltre 200 persone

Esame del COMUNE

**Esame della
COMMISSIONE DI
VIGILANZA**

Somministrazione di alimenti e bevande



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

MANIFESTAZIONI di cui agli artt. 18 e 25 TULPS

- Infine, con riferimento alle **manifestazioni** di cui agli **artt.** del regio decreto n. 773 del 1931, **18 riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico** e **25 processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie** **il Questore**, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, **interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica** solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.
- Nell'ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di security, le eventuali misure di safety ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.



Quindi **AVVISO AL QUESTORE**
che sottopone la manifestazione al CPOSP
in presenza di particolari livelli di rischio

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018



- **Qualora**


- nella fase istruttoria vengano in rilievo **profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata**

- e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti,

- **il Sindaco,**
- **o il Presidente della Commissione di vigilanza,**
ne informerà la Prefettura.



La direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018 distingue tra



La direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018 prevede



il Comitato potrà fare riferimento all'unito documento, recante "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità" - che sostituisce le "Linee guida" allegate alla circolare del 28 luglio 2017 - quale utile supporto per l'individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da RILEVANTI profili di complessità o delicatezza.



Tgcom24 | Spettacolo

26 AGOSTO 2018 12:58

La Notte della Taranta, in 200mila a ballare in piazza



Adottate le misure di sicurezza per la festa del patrono di Potenza

Sono attese alla manifestazione almeno centomila persone



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

- Sarà cura delle SS.LL. (*PREFETTI*), acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e **qualora ne constatino l'effettiva esigenza, sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.
- In tal caso, **nell'ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore**, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

CPOSP

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

- A questo fine, **il Comitato potrà fare riferimento all'unico documento**, recante “Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” - **che sostituisce le “Linee guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017** - quale utile supporto per l'individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da **RILEVANTI** profili di complessità o delicatezza.
- Valuteranno le **SS.LL. (Prefetto)** l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.

Linee guida solo per il CPOSP?

Linee guida solo per manifestazioni caratterizzate da RILEVANTI profili di complessità o delicatezza ?





**migliore parametrizzazione delle misure
cautelari rispetto alle “vulnerabilità”**

SAFETY



SECURITY

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità



Solo per queste manifestazioni?

Quali sono le manifestazioni pubbliche con particolari criticità?

La direttiva non lo precisa, quindi sono **il Sindaco o il Presidente della Commissione di vigilanza a doverlo stabilire e a informarne la Prefettura**

Luglio 2018

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Nel presente documento sono riportate le **indicazioni da seguire** per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio

- **in MANIFESTAZIONI PUBBLICHE NON assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773**
 - **che si tengono in luoghi all'aperto**
 - **in cui si profilano peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti,**

**Quindi, DEVONO ESSERE APPLICATE
alle pubbliche manifestazioni che NON SONO SPETTACOLO
QUANDO si profilano condizioni di criticità**

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

➤ Per le **MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

- **che si tengono in luoghi all'aperto**
 - **assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773**
 - **e che presentino peculiari condizioni di criticità,**
- **le linee guida** contenute nel presente documento **possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.**

Le linee guida non si applicano agli spettacoli che si tengono in locali

Quindi, **POSSONO ESSERE APPLICATE**
alle pubbliche manifestazioni che **SONO SPETTACOLO**
QUANDO si presentano particolari condizioni di criticità

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

- **Le linee guida sono articolate in 10 punti:**
 1. Normativa di riferimento
 2. Requisiti di accesso all'area
 3. Percorsi di accesso all'area e di deflusso del pubblico
 4. Capienza dell'area della manifestazione
 5. Suddivisione della zona in settori
 6. Protezione antincendio
 7. Gestione dell'emergenza – Piano di emergenza ed evacuazione
 8. Operatori di sicurezza
 9. Manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati
 10. Casi Particolari

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

1. NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento **sono state prese come riferimento** le seguenti normative di sicurezza:

- **DM 19.08.1996**

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

- **DM 18.03.1996**

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

**questi decreti
non prevedono una definizione di «safety» e di «security»;
la definizione non è stata inserita nemmeno nella nuova direttiva**



DISPOSITIVI E LE MISURE STRUTTURALI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE

- Definizione in inglese: **freedom from risk**
- Traduzione: **sicurezza**
- Sinonimi in italiano: **salvezza - prudenza - incolumità - precauzione - agibilità - misura di sicurezza - procedure di sicurezza - salvaguardia - salvezza - scampo**





SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

- Definizione in inglese: **freedom from danger**
- Traduzione: **sicurezza**
- Sinonimi in italiano: **protezione, vigilanza - difesa - guardia – sorveglianza - scorta - procedure di sicurezza - responsabile della sicurezza - servizi di sicurezza**



SECURITY



SECURITY

A blue computer mouse with a cord, positioned at the end of the word 'SECURITY'. The mouse is a standard two-button mouse with a scroll wheel. The cord is black and extends from the mouse towards the left.



SECURITY

A blue computer mouse with a cord, positioned below the word 'SECURITY'. The mouse is a standard three-button mouse with a scroll wheel.

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

accessibilità

2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- **Accessibilità mezzi di soccorso:**

- larghezza: 3.50 m.
- altezza libera: 4.00 m.
- raggio di volta: 13 m.
- pendenza: non superiore al 10%
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore).



- **Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso** per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come **maxi-emergenze**. ...

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

accessibilità

2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

...

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati **dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.**



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

accessibilità

3. PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Qualora **esigenze diverse da quelle di safety** richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

a) **i varchi utilizzati come ingressi** alla manifestazione abbiano caratteristiche **idonee ai fini dell'esodo**, in caso d'emergenza;

oppure

a) **il sistema di esodo sia completamente indipendente** dai predetti varchi di accesso.

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018


capienza

4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Per le aree destinate alle manifestazioni DEVE essere definita una capienza massima,

avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a **2 persone/m²**.

L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque **verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo.**



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

varchi

4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

- Il **numero di varchi** di allontanamento **non dovrà essere inferiore a 3**, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.
- La **larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento** inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a **2.40 m**.
- **Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati** attraverso sistemi quali, ad esempio,
 - l'emissione di **titolo di accesso gratuito**
 - ovvero con **conta-persone**.

Raddoppiata rispetto alle linee guida del 28/07/2017!

calcolo della capienza

Per valutare il massimo affollamento sostenibile

IN AREE DI LIBERO ACCESSO,

GLI ORGANIZZATORI DEVONO CONTROLLARE gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DELL'AREA INTERESSATA,

Cioè **devono definire la capienza dello spazio riservato agli spettatori**

QUINDI

- le aree destinate al pubblico che assiste **devono essere delimitate, per poter regolare gli accessi e definire la capienza**
- **devono essere effettuati allestimenti per delimitare l'area in cui staziona il pubblico**

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

settori

5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

- **Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in settori.**
- **Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno 2 settori.**
- **Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno 3 settori.**

Quindi occorre prevedere:

n. 0 settori con pubblico fino a 10.000 persone

n. 2 settori con pubblico da 10.001 a 20.000 persone

n. 3 settori con pubblico oltre le 20.000 persone

New!

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

settori

*Per affollamento superiore
a 10.000 persone*

5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

- i settori dovranno essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.
- le separazioni di tipo "mobile" devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.
- lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di 1 ogni 10 m



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

settori




Fig. 1 Schema esemplificativo di suddivisione in settori

- Lo schema esemplificativo riportato in Fig. 1 costituisce un'ipotesi di suddivisione dell'area in settori.
- Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da **traverse antipanico** consentano l'allontanamento del pubblico verso le vie di esodo.
- L'esigenza di dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di safety, ma anche di **security**, potrebbe essere soddisfatta anche **interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie**, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, **ovvero annettendo la viabilità adiacente**.

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

antincendio

6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

- Si dovrà prevedere un congruo numero di **ESTINTORI portatili**, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate.
Gli estintori portatili **potranno essere integrati con estintori carrellati** da posizionare nell'area del palco / scenografia.
- Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un **AUTOMEZZO ANTINCENDIO** dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.
- In manifestazioni ove sia prevista **l'affluenza di oltre 20.000 persone** dovrà essere richiesto il **SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO** di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Piano di emergenza

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Si dovrà provvedere alla **pianificazione delle procedure da adottare** in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, **il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un PIANO D'EMERGENZA** che dovrà riportare:

- **le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza** tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- **le procedure per l'evacuazione** dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- **le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso** e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- **le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;**
- **le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.**

New!

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Piano di emergenza

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

I possibili scenari incidentali saranno classificati per live... **quali livelli ?**
nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Dovrà essere prevista la **POSSIBILITÀ DI COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO** degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni

- sui **percorsi di allontanamento**,
- sulle **procedure operative predisposte per l'evento**
- e **sulle figure che svolgono un ruolo attivo** nella gestione dell'emergenza.

Si dovrà altresì prevedere, **nell'ipotesi di evento incidentale**, **la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico**, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.



Suggerimento:

Dotare tutto il personale di sicurezza e, comunque, a servizio della manifestazione di apposita «divisa» che lo renda immediatamente individuabile da parte del pubblico





Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Piano di emergenza

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Dovrà essere previsto un **SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA** le cui **CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE** devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si **dovrà prevedere**, in loco, **UN CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA** che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

New!



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

POSSIBILITÀ DI COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO:

- Deve essere sempre possibile prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione e immediatamente in caso di emergenza
- Deve, quindi, essere prevista una **linea di alimentazione di emergenza per l'impianto utilizzato per comunicare con il pubblico**



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Piano di emergenza

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Nell'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA si dovrà tenere conto dell'esigenza di **segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili** in caso di aree affollate, **soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento.**

A tal fine **si potrà far ricorso**, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad **ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità**, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali **sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.**

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

**Addetti alla
sicurezza**

8. OPERATORI DI SICUREZZA

**Nell'ambito della gestione della sicurezza,
devono essere previsti operatori
destinati alle seguenti mansioni:**

- **ASSISTENZA ALL'ESODO;**
- **INSTRADAMENTO E MONITORAGGIO
DELL'EVENTO;**
- **LOTTA ALL'INCENDIO.**

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Addetti alla sicurezza

8. OPERATORI DI SICUREZZA

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di OPERATORI DI SICUREZZA IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

1) Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica,

New!

ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;

2) Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

**Addetti alla
sicurezza**

8. OPERATORI DI SICUREZZA

PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI ASSISTENZA ALL'ESODO, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad 1 unità ogni 250 persone presenti.

Ogni 20 operatori dovrà essere previsto almeno 1 coordinatore di funzione.

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Addetti alla sicurezza

8. OPERATORI DI SICUREZZA

- A questi operatori deve essere aggiunto un numero di **ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE** in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.
- **Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto**, come stabilito dall'art.19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. **il SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO** al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

QUINDI

OPERATORI DI SICUREZZA

Scompare il termine STEWARD

ora si parla di **operatori di sicurezza** che vengono distinti in due gruppi:

1) Sono operatori di sicurezza:

- **soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute**
- **personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai **Corpi dei Vigili Urbani**, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica,**
- **ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;**



2) Sono operatori di sicurezza :

- **addetti alla lotta all'incendio** e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C (**rischio elevato**) ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96

QUINDI OPERATORI DI SICUREZZA

- **Gli operatori del punto 8.1 possono assolvere tutte le funzioni (controllo ai varchi, assistenza all'esodo ecc.) tranne la lotta antincendio**
- **Gli operatori del punto 8.2 possono essere adibiti alla lotta antincendio e anche alle altre funzioni**

- **Gli operatori del punto 1) devono essere almeno 1 ogni 250 persone
Deve esserci un coordinatore ogni 20 operatori**
- **Gli operatori del punto 2) devono essere in un numero individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio nel piano di emergenza**

**Agli operatori 1) + 2) che assolvono le funzioni di controllo ai varchi, assistenza all'esodo ecc.
devono essere aggiunti operatori 2) da adibire solo alla lotta antincendio**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I - VOLONTARIATO E RISORSE DEL SERVIZIO NAZIONALE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Prot. N.° DPC/NSN/45427

*Risposta al Foglio del
N.°*

Roma, 6/8/2018

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale

Elenco allegato

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome

Elenco allegato

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani
anci@pec.anci.it

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto del Sig. Ministro
gabinetto.ministro@pec.interno.it

- Dipartimento Pubblica Sicurezza
dipps555doc@pecps.interno.it

OGGETTO: Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

Utilizzo volontari protezione civile

E' inoltre escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine, per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall'organizzatore, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.

In questo ambito rientra anche l'eventuale partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come 'operatori di sicurezza' da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all'interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegata alla richiamata circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio u.s..

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Manifestazioni dinamiche



New!

9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le **MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI** in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- **Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.**
-

E' dinamica la partecipazione del pubblico



Manifestazioni dinamiche




INDICAZIONI TECNICHE di prevenzione incendi prot. 3794 del 12.03.2014

PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:

DIVIETI E OBBLIGHI RELATIVI ALLE BOMBOLE DI GPL (lett.O 1.)


- **E' vietata** la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di **quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.**
- **E' vietato utilizzare bombole ricaricate** o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
- Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, **non devono** essere tenute in deposito presso l'utenza.
- **Al di fuori degli orari di funzionamento** degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, **i rubinetti** o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole **devono essere tenuti in posizione di chiusura.**



INDICAZIONI TECNICHE di prevenzione incendi prot. 3794 del 12.03.2014

DOTAZIONI DEI VEICOLI:

ALLEGATO A



In particolare, (punto 3.3.1):

REQUISITI IMPIANTISTICI DELL'INSTALLAZIONE

Limitazioni di capacità e dimensionamento

Ogni installazione può essere composta da un numero di bombole **fino a 4 per una capacità complessiva minore di** quella definita nel Regolamento di Prevenzione Incendi (*Allegato I al DPR 151/2011 definisce il limite inferiore di fascia dell'attività N. 3 b) - depositi e rivendite di bombole - come "quantitativi complessivi in massa superiori o uguali a **75 kg.**"*)



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

**Manifestazioni
dinamiche**



New!

9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le **MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI** in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- **Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.**
- **Rispetto di una DISTANZA DI SICUREZZA non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL**
-

E' dinamica la partecipazione del pubblico



INDICAZIONI TECNICHE di prevenzione incendi prot. 3794 del 12.03.2014


PER IL COMUNE:



ALTRI TIPI DI BANCHI (lett.L)

- **Il posizionamento** dei banchi deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;

a tale scopo **i banchi con scarsa consistenza di materiale combustibile devono essere alternati con altri, in modo tale da aumentare le distanze utili di isolamento.**



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Manifestazioni dinamiche

9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI


Per le **MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI** in cui non è presente un unico punto di convergenza e di **stazionamento** dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

•



New!

• **Gli IMPIANTI ELETTRICI E GLI IMPIANTI UTILIZZATORI DI LIQUIDI O GAS COMBUSTIBILI devono essere CONFORMI alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.**



• **DISPONIBILITÀ DI ESTINTORI PORTATILI di idonea capacità estinguente in ragione di 1 ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata.**



coperta dal banco/autonegozio?

INDICAZIONI TECNICHE di prevenzione incendi prot. 3794 del 12.03.2014

PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:



ALTRI TIPI DI BANCHI (lett.L)

- **Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n.186.**
- **Ogni banco deve essere dotato di almeno 1 estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.**



Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Manifestazioni storiche

10. CASI PARTICOLARI

Per le MANIFESTAZIONI STORICHE caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

Manifestazioni storiche

10. CASI PARTICOLARI

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi.

Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.

Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.



Corsa dei ceri a Gubbio



e inoltre

Pianificazione sanitaria dell'evento

Deve essere attuato quanto previsto dall'**Accordo** tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante "**Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate**", sancito in data 5 agosto 2014 rep. atti n. 91 **come recepito dalla Regione**



e inoltre

Deliberazione n. 123/2018/PAR

Adunanza del 15 ottobre 2018



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

spese del personale di polizia locale

I Sindaci richiamati nel preambolo hanno rivolto a questa Sezione una richiesta di parere, in punto di interpretazione legislativa, con specifico riguardo ai contenuti dell'art. 22, comma 3-bis, del d.l. n. 50 del 2017 (convertito dalla legge n. 96 del 2017) di seguito trascritto: "A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attivita' e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidita' della circolazione nel territori dell'ente sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate a fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalita' di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti".



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

spese del personale di polizia locale

In sostanza è l'assenza di un qualsiasi interesse pubblico, e non lo scopo di lucro o altro, a rendere private le diversificate tipologie di possibile considerazione per l'applicazione della disposizione: un servizio di viabilità per un funerale (che peraltro, insieme alle processioni è disciplinato direttamente dal T.u.l.p.s. in quanto pubblica riunione) non viene eseguito certo nell'interesse dei familiari dello scomparso bensì nell'interesse generale dei cittadini a prevenire e così evitare ingorghi stradali.

Insomma, questa matrice di lettura della norma permette di ricomprendere, in maniera unitaria e sistemica, tutte le condivisibili ipotesi di esclusione poi formulate dai Comuni remittenti che, a ben vedere, riproducono molte delle esclusioni già applicate a margine della disciplina riguardante le prestazioni a pagamento rese dalla polizia locale a favore di terzi, ai sensi dell'art. 43, comma 3 e 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 precedentemente esaminato.



COSA DEVE FARE IL COMUNE?





Il comune deve

- Mappare la rete degli idranti
- Controllare che le aree interessate dalle manifestazioni consentano l'accesso dei mezzi di soccorso (larghezza m. 3.50, altezza libera m.4.00 m., raggio di volta m.13 m, pendenza non superiore al 10%, resistenza al carico: almeno 20 t - 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore).
- Controllare che i **posteggi** dei commercianti su area pubblica che **utilizzano GPL** siano ad una **distanza di sicurezza** tra loro non inferiore a m. 3
- Controllare la documentazione dei locali comunali utilizzati saltuariamente per lo svolgimento di pubblici spettacoli

Il comune deve



CONTROLLARE

- che all'istanza sia allegato il progetto della manifestazione redatto ai sensi del D.M.19/08/1996 da un tecnico abilitato incaricato dall'organizzatore
- che sia stato predisposto ed allegato all'istanza un piano di emergenza ed evacuazione che tenga conto delle caratteristiche della manifestazione
- che sia stato predisposto ed inviato al 118 il piano di emergenza sanitaria
- **in caso di manifestazione con presenza di operatori su aree pubbliche**, di aver ricevuto la conformità alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte degli impianti elettrici e degli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili dichiarata a firma di tecnici abilitati

Il comune deve



CONTROLLARE

- **che sia indicata la capienza dell'area e/o l'afflusso di pubblico previsto**
- **che sia prevista l'installazione di un impianto di diffusione sonora con alimentazione elettrica con linea dedicata e in grado di essere udibile in tutta l'area della manifestazione (e funzionare anche in caso di black out elettrico)**
- **che sia stata individuata la viabilità dedicata ai mezzi di soccorso**
- **che siano stati previsti operatori destinati all'assistenza all'esodo, all'instradamento e monitoraggio dell'evento, alla lotta all'incendio (allegando la documentazione probante la loro formazione)**



Il Sindaco può



Valutare l'opportunità

di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente

- per vietare la somministrazione e la vendita di alcolici e altre bevande in contenitori, bottiglie o bicchieri di vetro e in lattine
- per consentire l'utilizzo di bicchieri, bottiglie e contenitori di vetro soltanto nell'area strettamente adibita alla somministrazione o alla vendita
- per vietare al pubblico di accedere all'area spettacoli e, comunque, di circolare all'interno dell'area della manifestazione con bicchieri, bottiglie e contenitori di vetro.

ex art. 50 del D.lgs 267/2000

**quale rappresentante
della comunità locale**

**per situazioni di grave incuria o
degrado del territorio, dell'ambiente
ecc.**

ex art. 54 D.lgs 267/2000
quale ufficiale di governo

**al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.**

Grazie per l'attenzione

